Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2019, è stata istituita l'imposta di soggiorno del Comune di Barberino Tavarnelle, in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.

# PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive e negli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico ubicati nel territorio del Comune di Barberino Tavarnelle, <u>fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi</u>, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

# CHI DEVE PAGARE

L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Barberino Tavarnelle, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive e alloggi ad uso turistico situate nel territorio del Comune stesso.

# **ESENZIONI**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- 1. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- 2. i malati (anche ricoverati in day hospital) o soggetti (non più di uno per ogni degente) che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio regionale;
- 3. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- 4. una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
- 5. portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
- 6. i dipendenti delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere);
- 7. gli studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado ed Università che soggiornano per ragioni di studio e per periodi di formazione professionale;
- 8. coloro che soggiornano per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purché in possesso di un'apposita attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro comprovante le ragioni del pernottamento.
- 9. gli studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado ed Università che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale.

#### MISURA DELL'IMPOSTA

La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive

Le misure d'imposta, approvate con l'atto G.C. n. 33 del 19/03/2019, sono contenute nel file allegato alla pagina.

# OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Barberino Tavarnelle sono tenuti:

- 1) ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno . Tra gli allegati alla presente pagina del sito è disponibile un avviso multilingue, tradotto in francese, inglese, spagnolo, tedesco, da utilizzare allo scopo.
- 2) a presentare, **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione annuale all'Agenzia dell'Entrate.

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica ed è disponibile al link <a href="https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/">https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/</a>

3) a conservare copia delle ricevute rilasciate per il periodo di 5 anni dalla loro emissione.

- 4) a versare, in favore del Comune, le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro le seguenti scadenze:
- entro il 16 maggio (per il periodo gennaio febbraio marzo aprile),
- entro il 16 settembre (per il periodo maggio giugno luglio agosto)
- entro il 16 gennaio (per il periodo settembre ottobre novembre dicembre).

Il versamento dovrà avvenire tramite il sistema Pagopa del Comune di Barberino Tavarnelle disponibile al link https://barberinotavarnelle.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo

- 5) a far compilare la dichiarazione di esenzione, curando che siano riportati in essa tutti i dati indicati come obbligatori. Le dichiarazioni di esenzione dovranno essere conservate dal gestore per cinque anni al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Barberino Tavarnelle
- 6) a compilare e produrre il "modello 21 Conto di gestione" entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla riscossione.

# RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione del funzionario comunale responsabile dell'imposta. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.